



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

“NORME PER LA SICUREZZA URBANA

e per

LA QUALITA' DELLA VITA”

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 22 del 18 aprile 2017



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana e accertamento delle violazioni

Art. 3: Ambito di applicazione e definizioni

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4: Delle occupazioni

Art. 5 : Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, complementi di arredo urbano

Art. 6 : Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

Art. 7 : Luminarie

Art. 8 : Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

Art. 9 : Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

Art. 10 : Atti vietati su suolo pubblico

Art. 11 : Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12 : Patrimonio pubblico e arredo urbano

Art. 13 : Accesso alle strutture sportive pubbliche

TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14 : Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- Art. 15 : Sgombero neve
- Art. 16 : Nettezza del suolo pubblico
- Art. 17 : Abbandono rifiuti
- Art. 18 : Panni e tappeti su finestre e balconi
- Art. 19 : Divieto di getto di opuscoli o foglietti

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

- Art. 20 : Prevenzione incendi ed infortuni
- Art. 21 : Emissione di odori, gas, vapori e fumo
- Art. 22 : Detenzione di materiale infiammabile
- Art. 23 : Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
- Art. 24 : Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via
- Art. 25 : Segnalazioni per verniciature
- Art. 26: Immobili e aree dismessi

TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 27 : attività rumorose
- Art. 28 : pubblicità fonica

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

- Art. 29 : Commercio su area pubblica
- Art. 30: Esposizione dei prezzi
- Art. 31 : Sexy shops e riviste / materiali pornografici
- Art. 32 : Occupazione per esposizione di merce sul suolo pubblico
- Art. 33 : Raccolta fondi
- Art. 34 : Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici
- Art. 35 : Suonatori ambulanti e girovaghi



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

**TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O
ADDOMESTICATI**

Art. 36 : Custodia e tutela degli animali

Art. 37 : Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

Art. 38 : Circolazione dei cani

Art. 39 : Volatili e stalle

Art. 40 : Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi
alimentari

TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 41 : Concimazioni e diserbanti

Art. 42 : Pulizia fossati

TITOLO X - CAROVANE

Art. 43 : Carovane e Divieto del campeggio libero

TITOLO XI - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 44 : Disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale

Art. 45 : Mestieri girovagli e del c.d. lavavetri

Art. 46 : Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

Art. 47 : Pubblica quiete, tranquillità delle persone

Art. 48 : Rumori provocati da mestieri e attività



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art. 49: Rumori provocati da pubblici esercizi

Art. 50: Divieto del “Writing” e della “Spray Art”

Art. 51: Volantinaggio in cassette postali

Art. 52: disciplina “anti-bullismo”

Art. 53: chiusura delle aree verdi attrezzate / parchi gioco nelle ore notturne

TITOLO XII - SANZIONI

Art. 54: Principi regolanti l’applicazione e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 55: Importi delle sanzioni

Art. 56: Reiterazione delle violazioni

Art. 57: Sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare un a determinata attività

Art. 58: Abrogazioni ed entrata in vigore.

* * * * *



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

Premesso :

1. che con decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
2. che, pertanto, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
3. che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Pantigliate, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di " polizia urbana " concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento, in ragione della peculiarità dello stesso, è incaricato, in via prioritaria, il personale della Polizia Locale, nonché gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia, così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 a cui si aggiungono gli eventuali agenti accertatori nominati dall'Amministrazione Comunale, incaricati per legge, per funzione o per delega, dei predetti controlli.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

3. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3: Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.

* * * * *

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4: Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né che consenta l'utilizzo per uso personale di, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione/concessione, al fine di poterla esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 5: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, complementi di arredo urbano

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande può essere concessa ai soli pubblici esercizi come



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

definiti dalla L.R. n. 02.02.2010, n. 6 e s.m.i.. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per cui è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico.

2. L'Amministrazione comunale, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare il titolo abilitativo.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per occupazioni con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano, destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune mediante apposita modulistica reperibile presso l'ufficio comunale preposto.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo XII del presente Regolamento nonché, nei casi previsti dal comma 3, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 6: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al competente ufficio comunale almeno 48 ore prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada) ad esclusione di quelli utilizzati durante le cerimonie religiose, delle bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.
2. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione.
3. Entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

5. La violazione alle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7: Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal TULPS, è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, almeno 20 giorni prima della collocazione stessa, corredata da una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.
2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 4.00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere rilasciate dal ufficio tecnico solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. Entro 20 (venti) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, le luminarie devono essere rimosse.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso previsto dal comma 2, anche l'obbligo della cessazione dell'attività.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art. 8: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.).
2. In particolare è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.
3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori.
5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di "parasassi" posto sopra la sommità della recinzione di cantiere, sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.
6. L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.
7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi, che comportino il



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata, previsti nel piano di zonizzazione acustica, dovrà essere acquisita la deroga ai sensi della Legge n°447 del 26.10.1995 e s.m.i.

8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 9: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. I reflui derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati.
2. Tali operazioni, salvo casi particolari o di emergenza, devono eseguirsi, nei luoghi ad alta densità abitativa, dalle ore 8.00 alle ore 9.30 o dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Eventuali deroghe possono essere concesse dal competente ufficio comunale, per motivate ed inderogabili esigenze.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 10: Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore;
 - b) eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
 - c) distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;
 - d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - e) il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate;



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- f) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
- f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
- h) bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti possa arrecarsi intralcio o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio;
- i) soddisfare le necessità fisiologiche;
- l) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
- m) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- n) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché, qualora causino pericolo o molestia alle persone, sparare petardi o altri simili apparecchi;
- o) spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p) collocare, affiggere o appendere alcunché su pale, arredi, inferriate o altri beni pubblici senza preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale;
- q) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
- r) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- s) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via;
- t) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini;
- u) gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewingum e altri rifiuti simili;



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- v) sbattere tappeti o tovaglie;
 - w) legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e l'obbligo di cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art 11: Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico .

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo precedente, i seguenti atti:
- a) circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione,
 - b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione al competente ufficio comunale;
 - c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione del competente ufficio comunale;
 - d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e) accendere fuochi;
 - f) abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - g) utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
 - h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
 - i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - l) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - m) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g) e h) anche l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f) e i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

* * * * *

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 12: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.
3. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall'ufficio competente.
5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo XII del presente Regolamento, nonché le sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13: Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di sua pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo XII del presente Regolamento, nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività condotta abusivamente e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto.

* * * * *



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 14: Del decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;
2. All'esterno degli stabili deve essere affisso mediante targa metallica o altro materiale inamovibile in modo tale da essere leggibile dall'esterno il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico dell'amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio. In caso di sostituzione dell'amministratore la targa dovrà essere sostituita nel termine di trenta giorni dalla nomina del nuovo.
3. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.
5. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..
6. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.

7. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.
8. La violazione alle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. Per le violazioni delle altre disposizioni si applica oltre la sanzione amministrativa pecuniaria la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 15: Sgombero neve

1. I proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, durante e/o dopo la caduta della neve:
 - ✓ di sgomberare l'accesso carraio dalla neve, qualora lo stesso sia rientrante rispetto alla strada pubblica e insista tra raccordi di marciapiedi, in modo da evitare che la stessa neve invada la carreggiata e/o ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
 - ✓ di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc...);
 - ✓ di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
 - ✓ di non gettare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, anche per evitare danni a persone e cose.
 - ✓ in casi eccezionali, relativi ad emergenze non prevedibili, il Sindaco può adottare ordinanza contingibile ed urgente per far obbligo ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, limitatamente a quella particolare circostanza, dai marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro in corrispondenza del loro fabbricato;
2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formati su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 16: Nettezza del suolo pubblico

1. I titolari di attività economiche (es: bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli e simili), devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività in prossimità degli esercizi stessi, né in luoghi impropri rispettando gli obblighi di raccolta differenziata.
2. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.
3. E' vietato posizionare gli appositi contenitori dei rifiuti sui marciapiedi o in aree pubbliche che possano, potenzialmente, arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 17: Abbandono rifiuti

L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire nell'orario e nel luogo, (generalmente in prossimità dei cassonetti dei rifiuti prossimi alla propria abitazione), concordati con il gestore del servizio della raccolta, oppure conferiti direttamente alla piattaforma ecologica o al centro di raccolta.
2. Il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti è consentito esclusivamente ai cittadini residenti nel territorio del Comune, ad eccezione dei turisti e fluttuanti.
3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve esserne evitato l'accatastamento all'esterno delle officine stesse.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

4. E' vietato altresì l'accatastamento all'esterno di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
6. Nel caso di abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi la sanzione prevista è di cui a titolo XII del presente Regolamento, se non diversamente previsto dalla legge. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18: Panni e tappeti su finestre e balconi

1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o area soggetta a pubblico passaggio.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 19: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.
2. E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché la sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 20: Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà è ammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi di materiale



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

inflammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.

2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopeditonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
5. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
6. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi;
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. Per le violazioni al precetto del comma 4 è sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 21: Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
 - a) Per l'alimentazione di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- c) ogni qualvolta lo consenta il competente ufficio comunale, in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.
3. E' vietato mantenere i motori dei veicoli accesi quando quest'ultimi sono fermi ai passaggi a livello o in tutte le altre occasioni in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 4. E' vietato effettuare operazioni di pulizia di stalle, porcilaie e di altri strutture che ospitano animali in numero tale da essere considerate allevamenti, dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.
 5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 22: Detenzione di materiale infiammabile

1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 23: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art. 24: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati entro i limiti della proprietà, a cura dei proprietari, dei locatari o dei detentori a qualsiasi titolo, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.
5. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. E' prevista in ogni caso l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 25: Segnalazioni per verniciature

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 del C.P. – e dal precedente art. 21 del presente regolamento, e' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. Per le violazioni al precetto del comma 1 è sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art. 26: Immobili e aree dismessi

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora nonché le situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare è fatto obbligo ai proprietari:

- a. di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
- b. di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredato da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso al competente ufficio comunale, il cui Dirigente può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di pericolo. In caso di inottemperanza può disporre d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle relative spese.

TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 27 : Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e qualsiasi altro attrezzo che provochi rumore) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e alle previsioni del piano comunale di classificazione acustica.
2. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di SCIA in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal competente ufficio comunale (ai sensi della Legge 447/95 e secondo quanto disposto dalle N.T.A del piano di classificazione acustica adottato).
 3. Le attività produttive e quelle rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe rilasciate dal competente ufficio comunale potranno essere esercitate, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento Locale di Igiene, esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre, mentre nell'arco temporale che intercorre tra il mese di novembre ed il mese di marzo, lo svolgimento di tali attività e lavorazioni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni festivi. Restano fatte salve eventuali norme più restrittive contemplate dal piano di zonizzazione acustica.
 4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

Art. 28: Pubblicità fonica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.
2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi;
3. E' vietato, senza titolo abilitativo del competente ufficio comunale, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora;
4. Prima delle ore 08.00 e dopo le ore 23.00 è vietato inserire negli appositi contenitori (campane o simili) o comunque gettare materiale in vetro, (es: bottiglie vuote, scarti di lavorazione, cocci), se tale attività provoca rumori molesti al vicinato;



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

5. Nell'esercizio di attività anche se non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione di orario notturno (es panificazioni e pubblici esercizi), dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare disturbo al riposo dei cittadini, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali ecc..
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività.

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 29: Commercio su aree pubbliche

1. Tutti coloro che esercitano l'attività del commercio su aree pubbliche devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di parchi e di giardini pubblici aperti o recintati, compresi le strade ed i viali che li attraversano;
 - b) colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché per le violazioni di cui ai punti 1) e 2) della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 30: Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merci al minuto, la cui attività non risulti già disciplinata dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 o da altre disposizioni di legge, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali di vendita o su aree pubbliche o su i banchi di vendita ovunque collocati, di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, salvo diverse disposizioni di legge in merito. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha, inoltre, l'obbligo di indicare, con le modalità previste dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 31: Sexy shops / riviste / materiali pornografici

1. I sexy shops e gli esercizi similari che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a mt. 300, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata, tenuto conto del percorso più breve, fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shop e gli altri esercizi che vendono articoli pornografici e/o erotici sono tenuti a non esporre detti articoli in luogo pubblico o in vetrine visibili da luogo pubblico.
3. E' fatto divieto ai rivenditori autorizzati di esporre al pubblico o visibile dall'esterno riviste e videocassette pornografiche. All'interno del negozio queste devono essere posizionate in modo non visibile né consultabile da parte dei minori.
4. La vendita di articoli di "sexy shop" tramite distributori automatici deve avvenire mediante l'adozione di sistemi di identificazione dell'età del consumatore. Qualora sia effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita e l'accesso ai locali deve essere consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l'adozione di idonee misure da parte del titolare.
5. Il titolare dell'attività è in ogni caso tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e ritenuti opportuni, in relazione alle singole situazioni concrete, al fine di evitare ostentazione di immagini, materiale ed articoli erotici e/o pornografici a danno di terzi non interessati o non consenzienti o dei minori di anni diciotto, assicurando la necessaria riservatezza ed impedendo l'offesa al pudore di soggetti non consenzienti o che tale consenso non possono validamente manifestare;
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art. 32: Occupazione per esposizione di merce su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il Regolamento Locale d'Igiene, è vietato, in via generale, esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali.
2. Eventuali richieste per l'esposizione di cassette di frutta e verdure, limitatamente allo spazio antistante l'esercizio commerciale, possono essere accolte purché non occupino la carreggiata, rispettino le norme che disciplinano la circolazione stradale e quelle igienico sanitarie.
3. E' vietato collocare prodotti alimentari direttamente al suolo. Le cassette di contenimento devono essere rialzate dal suolo ad un'altezza non inferiore a m. 0.50.
4. E' possibile rilasciare il titolo abilitativo per l'esposizione di tavoli, sedie e simili ai titolari di pubblici esercizi purché conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto dal codice della Strada, la violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 33: Raccolta fondi

1. In occasione delle raccolte fondi le persone che raccolgono gli stessi devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono mantenere atteggiamenti molesti durante la raccolta fondi.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 34: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 35: Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dal Comune in cui potranno essere indicate prescrizioni.
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della confisca amministrativa delle attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

**TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O
ADDOMESTICATI**

Art. 36: Custodia e tutela degli animali



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando, altresì, affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.
2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
5. E' vietato:
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
 - esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
6. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo rilascio del titolo abilitativo del competente ufficio comunale, sentita la Polizia Locale.
7. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
8. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo XII del presente Regolamento. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 37: Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorogene.
3. In centro abitato i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati, e/o guaiti arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
4. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero così come disposto dalla normativa vigente.
5. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera da consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.
6. La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.
7. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 38: Circolazione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio ed i proprietari hanno l'obbligo di portare con sé la museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del 3 marzo 2009 - G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009). E' sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola per tutti i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
2. Gli accompagnatori di animali che a qualsiasi titolo li conducano lungo strade, aree aperte al pubblico o ad uso pubblico, compresi giardini e parchi devono:



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- ✓ Evitare che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - ✓ condurre cani a passeggio senza avere al seguito un'ideale attrezzatura adatta ad evitare quanto previsto al capoverso precedente, quali: paletta, pinza o altro prodotto simile nonché idonei involucri o sacchetti impermeabili per raccogliere gli eventuali escrementi. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di più confezioni e in caso di controllo da parte del personale preposto dovrà dimostrarne il possesso. Le deiezioni così raccolte dovranno essere depositate negli appositi cestini laddove disponibili e comunque mai abbandonati sul suolo;
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo XII del presente Regolamento e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 2 anche la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 39: Volatili e stalle

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori del centro storico e non debbono comunque arrecare disturbo al riposo e alla quiete delle persone. Sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare (indicativamente 20 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiore a m. 10. Il proprietario del pollaio o della conigliaia deve dimostrare le modalità di smaltimento dei prodotti di rifiuto, fermo restando il divieto di conferimento al Servizio di Nettezza Urbana.
3. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
4. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami ; tali recinti all'aperto devono essere ubicati ad una distanza minima dall'abitazione del conduttore di almeno 50 metri.
5. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al titolo XII del presente Regolamento e, nel caso previsto dal



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

comma 1, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

6. Il responsabile del competente ufficio comunale, a seguito dell'accertamento della violazione di cui al comma 3, può intimare, con proprio provvedimento, l'adozione degli accorgimenti tecnici idonei a impedire lo stazionamento dei volatili sugli immobili e la penetrazione al loro interno.

Art. 40: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici, ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 41: Concimazioni e diserbanti

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata;



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

3. La violazione alle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 42: Pulizia fossati

1. I proprietari o tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed interpoderali al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. Gli interessati devono provvedere alla pulizia dei fossati e delle condotte in cemento dal 15 marzo al 15 novembre e comunque ogni qualvolta il normale deflusso delle acque o la visibilità nelle strade vengano impediti dalla vegetazione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento, nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X – CAROVANE E DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

Art. 43: Carovane e divieto del campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree eventualmente appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. Le carovane, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, sono soggette a titolo abilitativo da parte del competente ufficio comunale, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. Il titolo può essere rilasciato per la sola durata dello spettacolo.
3. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane, fatto salvo quanto previsto dalla normativa che disciplina l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.
4. E' fatto divieto di campeggio su tutte le strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale, con attendamenti, caravan, autocaravan e veicoli simili, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati.
5. Nel caso di caravan, auto caravan e simili, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) nelle immediate vicinanze vengono svolte attività ad esso riconducibili, quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, etc.;
 - b) il veicolo:
 - ✓ poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzature di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, piedini retrattili, spessori, etc.;
 - ✓ emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico;
 - ✓ occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzature di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc.;
 - ✓ scarica i residui organici e le acque chiare e luride sul suolo pubblico;
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO XI - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 44: disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali. L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 600-octies del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione anche pedonale. L'accattonaggio è vietato nei luoghi pubblici previsti del presente regolamento.
2. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
3. L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 45: mestieri “girovaghi” e del c.d. “lavavetri”

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.
2. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di “lavavetri” sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 46: domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e la loro applicazione, in tutto il territorio comunale sul demanio pubblico, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, è vietato:
 - ✓ esercitare con qualunque modalità e comportamento attività di meretricio;
 - ✓ contrattare e/o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare l'attività di meretricio;
 - ✓ intrattenersi con persone dedite alla prostituzione;
 - ✓ porre in essere atti sessuali;
 - ✓ accendere fuochi e stanziare attorno agli stessi;
2. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento

Art. 47: pubblica quiete, tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

- giorni feriali: dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 14,00 alle 16,00
 - giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00
3. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.
 4. E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.
 5. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.
 6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 48: rumori provocati da mestieri ed attività.

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:
 - nei giorni feriali: dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 19,00;
 - nei giorni festivi: non consentiti.
2. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 49: rumori provocati da pubblici esercizi

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
2. L'uso di amplificatori o altra attrezzatura sonora deve essere attenuata alle ore 23:30 e comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione o deroga.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento Fatte salve le violazioni prevista dalle norme speciali.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Art. 50: divieto del “Writing” e della “Spray Art”

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall’art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento e inoltre l’obbligo dell’immediata messa in pristino dei luoghi.

Art. 51: volantinaggio in cassette postali

1. E’ vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all’interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.
2. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 52: disciplina “anti-bullismo”

1. E’ vietato in tutto il territorio comunale, sul demanio pubblico, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, negli istituti scolastici e loro pertinenze di Proprietà dell’Amministrazione Comunale ed all’interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi gli studenti e i cittadini.
2. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali, assunte ai sensi dell’art. 13 Legge 689/1981, da insegnanti, studenti, operatori scolastici, personale incaricato di pubblico trasporto, ecc., dato atto che l’intervento delle forze dell’ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.
3. Rimane impregiudicato l’accertamento dei fatti aventi rilievo penale e la loro conseguente comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 c.p.p. da parte degli Ufficiali e Agenti di polizia Giudiziaria.
4. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all’esercente la potestà genitoriale o ad altro soggetto previsto ritenuto che (ex art. 2 L. n. 689/1981), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto anni diciotto.
5. In sede di decisione dell’eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o Presidenza dell'istituto Scolastico o con altro Ente allo scopo predisposto, di avviarlo a specifiche attività didattiche e/o rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento (ex art. 11 L. 689/1981).

6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

Art. 53: chiusura delle aree verdi attrezzate / parchi gioco nelle ore notturne

1. Al fine scoraggiare la frequenza nei parchi-gioco / aree verdi attrezzate comunali di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle seguenti fasce orarie:
 - periodo invernale: dalle ore 09.00 alle 18.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)
 - periodo estivo: dalle ore 07.00 alle 22.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)
2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.
3. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui a titolo XII del presente Regolamento.

TITOLO XII - SANZIONI

Art. 54: Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista da ciascun articolo del Regolamento, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
5. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, la Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire, per le violazioni al seguente regolamento, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
7. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è il Sindaco così come previsto dall'art. 16 Legge 689/1981.
8. I proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento spettano al Comune.

Art. 55: Importi delle sanzioni

Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono così determinati:

1. violazione ai precetti contenuti al Titolo II, artt. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 (eccetto lett. t e u sanzione di Euro 500,00) – 11 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00;
2. violazione ai precetti contenuti al Titolo III, artt. 12 – 13 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
3. violazione ai precetti contenuti al Titolo IV, artt. 15 – 16 – 17 – 19 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00; per la violazione ai precetti degli artt. 14 – 18 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00
4. violazione ai precetti contenuti al Titolo V, artt. 20 – 21 – 22 – 26 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00, per la violazione ai precetti dell' art. 23 – 24 – 25 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00;
5. violazione ai precetti contenuti al Titolo VI, artt. 27 – 28 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00;
6. violazione ai precetti contenuti al Titolo VII, artt. 29 – 33 – 34 – 35 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00; per la violazione ai precetti dell' artt. 30 – 31 – 32 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 360,00;



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

7. violazione ai precetti contenuti al Titolo VIII, art. 36 sanzione da Euro 25 a 258; ai precetti 37 – 39 – 40 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00; per la violazione ai precetti dell'art. 38 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
8. violazione ai precetti contenuti al Titolo IX, artt. 41 – 42 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.
9. violazione ai precetti contenuti al Titolo X, art. 43 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 240,00;
10. violazione ai precetti contenuti al Titolo XI, artt. 44 – 45 – 51 – 53 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00; per la violazione ai precetti dell'art. 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 52 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00.

Art. 56: Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 57: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Art. 58: Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana e altre disposizioni che sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed altresì norme speciali.



COMUNE DI PANTIGLIATE
SETTORE POLIZIA LOCALE

2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.